

(N. 1213-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza 2 febbraio 1956

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di base e degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame rivela, fra l'altro, uno dei molteplici aspetti a cui s'informa l'attività dell'Ufficio di assistenza tecnica in seno all'O.N.U., creato già con l'intendimento d'incrementare lo sviluppo economico e sociale dei Paesi arretrati. L'Italia, come è noto, vi partecipa con la presenza dei suoi esperti e con un contributo di lire 350 milioni per il quinquennio 1955-1959, in ragione di annue lire 70 milioni. Tale onere, però, non si riferisce all'esecuzione della presente legge.

L'Accordo di base e gli altri due supplementari in materia di formazione professionale, stipulati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale coll'Organizzazione internazionale del lavoro, furono firmati a Roma il 4 settembre 1952 ed hanno per scopo — nel celere processo evolutivo della scienza e della tecnica a cui assistiamo — la formazione sempre più qualificata dei lavoratori, attraverso corsi di addestramento tenuti da istruttori ad alto grado di specializzazione, a particolare beneficio degli operai che aspirano ad emigrare. D'altra parte, perchè anche in Italia si adottino e si sviluppino i metodi di addestramento dei capi dell'industria in ordine al progresso tecnico-scientifico, gli stessi Accordi prevedono il soggiorno temporaneo nel nostro Paese di esperti internazionali, con mandato di magistero tecnico-pratico, nonchè l'invio all'estero dei nostri tecnici a scopo di perfezionamento professionale.

L'Accordo di base coll'articolo 1 delimita il campo dell'assistenza tecnica, richiamandosi alle osservazioni ed ai principi direttivi fissati nell'allegato I, parte A, della risoluzione 222 (IX) del 15 agosto 1949, adottata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e, eventualmente, ad altre decisioni che potrà prendere in materia la stessa Organizzazione internazionale del lavoro.

Tale assistenza prevede: a) l'invio in Italia di esperti per essere consultati direttamente dalle competenti autorità; b) l'organizzazione, in località convenute di comune accordo, di cicli di studi, di programmi di formazione professionale e di gruppi di esperti impegnati in una specifica attività lavorativa; c) la concessione di borse di studio e di perfezionamento

e la designazione da parte del Governo italiano all'Organizzazione internazionale del lavoro di candidati da inviare all'estero per completare i loro studi e la loro formazione professionale; d) la preparazione e l'esecuzione di esperienze probatorie in località convenute; e) la prestazione di qualsiasi altra forma di assistenza tecnica concordata fra le due Parti contraenti. Lo stesso articolo specifica, inoltre, i rapporti che devono intercedere fra gli esperti e il Governo italiano, il compito tecnico e pratico di addestramento di cui sono stati investiti e il diritto di proprietà dell'Organizzazione internazionale del lavoro di tutto il materiale tecnico che sarà messo a disposizione dell'Organizzazione stessa. L'articolo 2 si riferisce alla cooperazione che il Governo italiano deve apprestare per rendere efficiente al massimo grado l'assistenza tecnica fornita e si prevede anche la pubblicazione concordata fra le due Parti dei rapporti degli esperti sui risultati ottenuti di cui possano usufruire anche gli altri Paesi. Le obbligazioni amministrative e finanziarie dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella loro misura totale o parziale, secondo le disposizioni degli Accordi, prevedono con l'articolo 3: a) il trattamento economico degli esperti; b) le spese di trasporto e le indennità di viaggio degli esperti fino alla frontiera italiana o dalla frontiera italiana; c) le spese per ogni altro viaggio fuori dell'Italia; d) l'assicurazione degli esperti; e) l'acquisto o il trasporto fino alla frontiera italiana o dalla frontiera di tutto il materiale fornito dall'Organizzazione internazionale del lavoro; f) tutte le altre spese sostenute fuori dell'Italia d'accordo con l'Organizzazione internazionale del lavoro. A sua volta l'articolo 4 determina le obbligazioni amministrative e finanziarie del Governo italiano che comprendono le spese: a) per il personale tecnico e amministrativo italiano e in particolare per segretari, traduttori, interpreti e per il restante personale ritenuto necessario, purchè reclutato sul posto; b) per gli uffici e i locali occorrenti; c) per il trasporto all'interno del territorio nazionale del personale e del materiale per motivi di servizio; d) per i servizi di posta e telecomunicazione nella corrispondenza ufficiale; e) per le cure mediche del personale che

presta l'assistenza tecnica; f) per i mezzi di sussistenza agli esperti secondo quanto potrà essere previsto negli Accordi supplementari. L'articolo 5 richiama i privilegi e le immunità che il Governo italiano applicherà a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del suo personale, dei suoi beni ed averi nonché degli esperti. Il primo comma dell'articolo 6 conferma l'entrata in vigore dell'Accordo di base con la firma avvenuta a Roma da parte dei rappresentanti debitamente autorizzati, il 4 settembre 1952.

L'Accordo supplementare n. 1 prevede l'invio in Italia per la durata di circa nove mesi di un esperto in materia di formazione dei capi dell'industria nonché la concessione da tre a cinque borse di studio all'estero, per la stessa materia, della durata di sei mesi. Il secondo comma dell'articolo 1 fa cenno dei mezzi sussidiari di consultazione e di collaborazione con i servizi e i funzionari del Governo italiano, di cui dovrà valersi l'esperto per il pieno esercizio del suo mandato, nonché dell'obbligo che ha quest'ultimo d'informare l'Organizzazione internazionale del lavoro di tutti gli sviluppi del piano di assistenza tecnica.

L'articolo 3 specifica le obbligazioni amministrative e finanziarie delle parti. L'Organizzazione internazionale del lavoro si assumerà: a) per l'esperto la totalità delle spese definite nel paragrafo 1 dell'articolo III dell'Accordo di base; b) per il beneficiario della borsa di studio il 50 per cento delle spese d'andata e ritorno nel Paese di studio e una indennità mensile in una misura fissata dall'Ufficio di assistenza tecnica. Il Governo italiano si assumerà: a) per l'esperto gli obblighi definiti al paragrafo 1 dell'articolo IV dell'Accordo di base (specificamente per quanto riguarda i mezzi di sussistenza si prevede: fornitura di alloggio all'esperto stesso e alle persone a suo carico che l'accompagnano, una indennità mensile di lire 84.000, se l'esperto è solo, di 126.000 se è accompagnato, in più una indennità giornaliera di lire 7.000 quando l'esperto, per necessità della sua missione, dovrà assentarsi dal suo centro normale di lavoro); b) per i beneficiari delle borse di studio: il 50 per cento delle spese di viaggio di andata e ritorno nel

Paese di studio, assicurazione contro rischi, accidenti, malattia e decesso.

L'Accordo supplementare n. 2 prevede l'invio in Italia di un esperto in materia di formazione professionale per una durata di circa 12 mesi con funzione di capo-gruppo in una sezione di formazione d'istruttori presso un Centro già esistente. Questo esperto avrà alle sue dipendenze 3 istruttori come rettificatori, fresatori, tornitori. È previsto inoltre l'invio di un altro esperto per la durata di 12 mesi con funzione di capo-gruppo di un Centro da creare di formazione per adulti e di formazione d'istruttori. Questo esperto, a sua volta, avrà alle sue dipendenze 5 istruttori qualificati come taglia-pietre, muratori, cementisti, carpentieri, falegnami. Infine è previsto l'invio di un terzo esperto, per la durata di due anni, per ordinare e controllare la realizzazione del progetto contemplato dal presente Accordo. L'articolo 3 che si riferisce agli obblighi amministrativi e finanziari delle Parti è pressochè analogo all'articolo 3 dell'Accordo supplementare n. 1.

Onorevoli Senatori.

I tre Accordi che sono entrati in vigore da oltre tre anni hanno già fatto sentire i loro benefici effetti nel mondo del lavoro. In Italia, nei settori della metal-meccanica e della edilizia sono stati istituiti due Centri nazionali per la formazione d'istruttori e per il rapido addestramento professionale dei lavoratori adulti a Genova e a Napoli. In una recente riunione del « Comitato per l'occupazione e l'addestramento professionale dei lavoratori » sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fu tenuta una interessante relazione nella quale oltre ad accennare alle concrete realizzazioni nei due suddetti Centri, si rileva testualmente « che il metodo di formazione seguito non si esaurisce nella pedissequa imitazione o adozione di modelli stranieri, ma costituisce un *quid* di nuovo e, per così dire, d'inedito, conseguente allo studio e alla elaborazione delle esperienze altrui e concretatosi, attraverso un processo di integrazione e di perfezionamento delle stesse, in realizzazioni, anche se ancora in fase spe-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rimentale, esclusivamente italiane ». In previsione, pertanto, anche degli ulteriori vantaggi che deriveranno dalla continuata applicazione dei tre Accordi, suscettibili, del resto, di più ampio sviluppo per quello che riguarda l'aggiornamento dei metodi di formazione pro-

fessionale, e del contributo non indifferente che essi apporteranno alla pacifica collaborazione internazionale, il presente disegno di legge non potrà non ottenere la vostra approvazione.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro:

a) Accordo di base relativo all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale;

b) Accordo supplementare n. 1;

c) Accordo supplementare n. 2.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente, a decorrere dal 4 settembre 1952, data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo VI, paragrafo 1, dell'Accordo di base e dalla clausola finale degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2.

Art. 3.

L'onere dipendente dall'esecuzione della presente legge grava sul « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.